



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 918 del 2010 proposto da Butera Pino, in giudizio personalmente, elettivamente domiciliato in Palermo, via Paolucci De' Calboli n. 22, presso Antonino Paruta;

contro

il Comune di Aragona, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Conti Giuseppe, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione del Difensore civico del Comune di Aragona prot. n. 6171 del 14 aprile 2010 avente ad oggetto il riesame di diniego di accesso agli atti;
- della determinazione del Responsabile del I Settore del Comune di Aragona prot. n. 3849 dell'8 marzo 2010 avente ad oggetto il diniego di prendere visione ed estrarre copia del cartellino della scheda d'ufficio della carta d'identità di Conti

Marianna deceduta in Aragona il 2 ottobre 2009, notificato al ricorrente in data 11 marzo 2010;

- di ogni altro atto presupposto e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'art. 116 cod. proc. amm.;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il referendario dott. Giuseppe La Greca;

Udito il ricorrente all'udienza camerale del 17 dicembre 2010;

Ritenuto:

- che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato la determinazione del responsabile del I Settore, di diniego di accesso al cartellino della carta d'identità rilasciata alla deceduta sig.ra Conti Marianna, detenuto dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Aragona;

- che il predetto diniego è stato confermato dal Difensore civico del Comune di Aragona – cui il ricorrente si è rivolto - con provvedimento qui parimenti impugnato;

- che con l'istanza per il rilascio della copia di che trattasi il ricorrente ha rappresentato la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'esibizione ed acquisizione di detto cartellino, in ragione di manifestate esigenze di tutela giurisdizionale (*recte*: «motivi di giustizia»);

- che la sussistenza di detto interesse, siccome fissato dalla l. n. 241 del 1990, non è stata revocata in dubbio nella fase procedimentale dal Comune di Aragona che, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio;

- che il medesimo Comune di Aragona non ha individuato specifici controinteressati procedimentali ai sensi del d. P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi);

Ritenuto non potersi condividere la lettura – a base dei dinieghi impugnati - delle disposizioni di legge di settore, ed in particolare dell'art. 290 del r.d. 635 del 1940 (Regolamento di esecuzione del T.U. di P.S.), nel senso di escludere, ai fini dell'accesso, la connotazione di «documento amministrativo» di siffatto cartellino, compilato (e firmato dalla defunta Conti Marianna) nel corso della procedura di rilascio della carta di identità;

Ritenuto, peraltro, che l'art. 22 della l. n. 241 del 1990, dà la definizione di «documento amministrativo» ed in tal senso ammette l'ostensibilità di «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale» (lett. d);

Ritenuto, al lume delle superiori considerazioni, che il diniego alla richiesta di accesso opposto dal Comune di Aragona si appalesa illegittimo e che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente obbligo della medesima Amministrazione, e per essa, del Segretario Generale *pro tempore*, di procedere all'esibizione del richiesto documento ed al rilascio della relativa copia nel termine di giorni trenta dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza;

Ritenuto, quanto alle spese, che le stesse possono essere dichiarate irripetibili avuto riguardo alla non perspicuità della disciplina di riferimento ed alla mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, pronunciando sul ricorso in epigrafe così statuisce:

- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina l'esibizione ed il rilascio di copia del documento richiesto nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Dichiara le spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)